

4502

US

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N. 25354/2005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

cron. 4502

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Ud. 02/12/2008

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI

- Presidente -

.

Dott. SALVATORE BOGNANNI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO MERONE

- Rel. Consigliere -

Dott. SIMONETTA SOTGIU

- Consigliere -

Dott. GIOVANNI CARLEO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25354-2005 proposto da:

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLI MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMINICI REMO, TONIOLATTI PAOLO, giusta delega in calce;

- ricorrente -

2008

contro

4444

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del



Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 44/2005 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l'Avvocato DOMINICI, che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



FATTO

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario recuperava a tassazione, tra l'altro, costi considerati privi di documentazione, perché certificati con copie di fatture ricevute via fax, invece che con gli atti originali.

Oggetto: tributi, costi, documentazio ne

La destinataria dell'avviso di accertamento ha proposto ricorso vittoriosamente dinanzi alla competente commissione provinciale. La commissione tributaria regionale, invece, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittimo il recupero effettuato in relazione alle fotocopie dei fax, considerando che l'art. 22 DPR 600/1973 impone la conservazione degli originali degli atti ricevuti e che le fotocopie non offrono le stesse garanzie dei documenti originali.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso la società contribuente, sostenuto da due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, la società ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 DPR 600/1973 e vizi di motivazione, sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto che la copia del fax non abbia la stessa efficacia probatoria dell'originale, posto che, comunque, la fattura trasmessa a mezzo fax non è la fattura originale.

La tesi della ricorrente non è condivisibile. E' ben vero che il documento che incorpora la fattura trasmessa a mezzo fax è sostanzialmente una copia dell'originale. Ma è altrettanto vero che l'originale del fax offre maggiori garanzie perché, non può esser frutto di un fotomontaggio, almeno



da parte del ricevente. Peraltro, il legislatore, ove mai si fosse trattato di fax trasmesso per mezzo di un personal coputer, ha imposto l'obbligo di conservare il supporto elettronico fino al momento della stampa, proprio per evitare il rischio di manipolazioni (a monte come a valle), insito in ogni riproduzione meccanografica non confrontabile con l'originale.

L'obbligo di conservare la documentazione originale, previsto dall'art. 22 DPR 600/1973, è norma speciale rispetto al regime ordinario della prova documentale dettato dal codice civile, che equipara la copia all'originale se non ci sia espressa contestazione sulla conformità (art. 2712 c.c.). La diversità della disciplina trae origine dalla tendenziale indisponibilità del rapporto tributario e del suo regime probatorio. D'altra parte non risulta che il contribuente abbia giustificato in qualche modo il fatto di non aver conservato gli originali (allegando, ad esempio, la distruzione accidentale o per causa di forza maggiore degli originali), sì che la violazione della legge, anche ammesso che le si volesse attribuire un carattere meramente formale, sarebbe comunque sospetta, in relazione al comportamento tenuto dal contribuente. In altri termini, le fotocopie di documenti originali, che non risultino smarrite o distrutte per cause non imputabili al contribuente, non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta. Specialmente se, come è accaduto nella specie, non sono allegate valide ragioni che giustifichino la mancata esibizione degli originali.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 75 TUIR e 22 DPR 600/1973, sul rilievo che ande ammesso che la documentazione prodotta non fosse formalmente

Q

corretta, la deducibilità dei costi deve essere comunque riconosciuta in quanto non è mai stata posta in dubbio la loro effettività, inerenza e competenza. Il ragionamento appare errato perché non tiene conto del fatto che proprio la irregolarità della documentazione non consente di ritenere sussistente il requisito della certezza del costo (il cui onere probatorio grava sul contribuente), alla quale segue poi la verifica della inerenza e della competenza.

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, attesa la novità della questione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2008

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(dr. Anterro Merone)

(dr. Fabrizio Miani Canevari)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

5 FEB. 2009

CANCEPLIERE B/3

Laufa Mauriello